## Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare i vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (\*) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilità al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente
  - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
    - 235 01 32,
    - **236 10 97.**
    - **235 01 30,**
    - **236 20 05**.
- (¹) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (4) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (') L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei benefician, al momento della consegna, un certificato d'origine.